Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 163

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Martedì, 19 luglio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO



## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

### Ricompense al valor militare

*Decreto* 13 *aprile* 1949
*registrato alla Corte dei conti il* 17 *maggio* 1949
*registro Esercito n.* 14, *foglio n.* 270.

Sono revocate dal 23 agosto 1945 le seguenti decorazioni al valor militare conferite all'ex generale di brigata in servizio permanente FARINA Amilcare, con i decreti a fianco indicati:
medaglia d'argento al valor militare: decreto luogotenenziale 22 agosto 1917;
medaglia di bronzo al valor militare: decreto luogotenenziale 13 giugno 1918;
medaglia di bronzo al valor militare: regio decreto 23 gennaio 1921;
croce al valor militare: regio decreto 31 maggio 1923;
medaglia d'argento al valor militare: 16 marzo 1939;
medaglia d'argento al valor militare: regio decreto 7 marzo 1940;
medaglia d'argento al valor militare: regio decreto 7 marzo 1940.

(2755)

---

*Decreto* 13 *aprile* 1949
*registrato alla Corte dei conti il* 17 *maggio* 1949
*registro Esercito n.* 14, *foglio n.* 271.

E' revocata dal 20 aprile 1941 la medaglia di bronzo al valor militare conferita al soldato BIFFI Desiderio fu Angelo, col decreto luogotenenziale 9 aprile 1916.

(2756)

---

*Decreto* 13 *aprile* 1949
*registrato alla Corte dei conti il* 17 *maggio* 1949
*registro Esercito n.* 14, *foglio n.* 272.

E' revocata dal 7 giugno 1945 la medaglia di bronzo al valor militare conferita all'ex capitano di fanteria di complemento (già capomanipolo della M.V.S.N.) NOSEDA Mario, col regio decreto 4 agosto 1942.

(2757)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1949, n. 409.

**Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

*Ricostruzione a cura di privati*

Art. 1.

Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.

Tale contributo è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici. Lo stesso contributo è elevato rispettivamente al 5 per cento o al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda categoria, sempreché il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

Qualora il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo, mentre l'eventuale residuo contributo viene corrisposto al propritario alle stesse scadenze.

Art. 2.

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed in Comuni che, pur avendo una popolazione superiore a 10.000 abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera *a*) del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

La concessione del beneficio è limitata ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'art. 1.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorchè gli edifici siano siti in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, semprechè il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso Comune.

Rimane abrogato il penultimo comma del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Art. 3.

La ricostruzione è effettuata sull'area del fabbricato distrutto, salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nel regolamento edilizio del Comune, nell'attuazione dei piani regolatori e di ricostruzione, o da ragioni di carattere tecnico, igienico, economico e sociale o quando la ricostruzione in area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato ovvero al centro urbano, previo, in ogni caso, l'accertamento dell'Ufficio del genio civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Art. 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa ammissibile, a norma del successivo art. 5, per la ricostruzione dei fabbricati e di unità immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

Nei Comuni non capoluogo di provincia è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto.

In tale caso il contributo di cui all'art. 1 sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato chè viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purchè questa avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.

Art. 5.

La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:

*a*) si stabilisce la spesa occorrente per la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra tenendo conto anche di quella afferente ai vani non destinati ad abitazione. Questa viene ammessa al contributo per la quota riferita ad un volume non superiore a un quarto di quello del fabbricato distrutto;

*b*) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stesa;

*c*) la somma risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

### Art. 6.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio civile, corredata dello stato di consistenza del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprietà dell'area.

E' ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Gli Uffici del genio civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute.

### Art. 7.

Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietri che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'art. 2 dall'Ufficio del genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

E' consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento previsto dall'art. 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950.

### Art. 8.

I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che gli assegnatari devono corrispondere sarà determinato dalle competenti commissioni mandamentali.

### Art. 9.

Nella procedura per la concessione dei contributi hanno la precedenza i proprietari che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 2.

## Capo II
*Ricostruzione a carico dello Stato*

### Art. 10.

L'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito, di cui all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra.

« I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto sono dati in consegna agli Istituti per le case popolari ed, in casi eccezionali, ai Comuni, che ne curano la gestione. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

« L'assegnazione di tali alloggi è fatta dagli enti e con le modalità indicati agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

« L'ordine di precedenza dell'assegnazione è stabilito in relazione alle accertate condizioni di bisogno di ciascun concorrente compreso nelle seguenti categorie:

*a*) gli sfollati che all'atto dell'assegnazione trovansi in campi profughi, i senza tetto a causa di eventi bellici già residenti nel Comune e coloro che occupano fabbricati danneggiati da eventi bellici impedendone la riparazione, qualora il proprietario si impegni a eseguire i lavori entro i termini che saranno fissati dal Genio civile, pena la decadenza del diritto al contributo;

*b*) i profughi dai territori passati per effetto dei Trattati di pace sotto la sovranità straniera;

*c*) i funzionari dello Stato e di altri enti pubblici, che prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano altre possibilità di alloggio per sè o per la propria famiglia;

*d*) i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli ex combattenti.

« Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto dell'assegnazione, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

« La quota di canone costituita dagli interessi è versata al Tesoro dello Stato.

« Il canone che gli assegnatari devono corrispondere è determinato dal Ministero dei lavori pubblici.

« Gli immobili restano di proprietà dello Stato. Gli enti consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilità separata ».

## Capo III
*Attuazione dei piani di ricostruzione*

### Art. 11.

L'art. 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Qualora i Comuni non siano in grado per ragioni tecnico-finanziarie, accertate dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero dell'interno, di provvedere direttamente alla attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, approvati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, a mezzo degli Uffici del genio civile, in relazione alle necessità di ciascun Comune.

« Nel caso di cui al comma precedente la spesa occorrente è anticipata dallo Stato salvo il recupero verso il Comune, in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

« Il recupero non è effettuato per le somme afferenti al ripristino di opere pubbliche, anche se esse debbano essere eseguite in altra sede per effetto dell'attuazione del piano di ricostruzione ovvero per altri motivi riconosciuti ammissibili dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore l'applicazione può essere disposta in via eccezionale previo concerto col Ministero del tesoro.

« Il recupero delle somme anticipate dallo Stato con l'attuazione dei piani di ricostruzione nei Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti è fatto con le modalità di cui al precedente secondo comma limitatamente alla metà della spesa ».

Art. 12.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concesssione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, non potrà essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto.

Art. 13.

L'art. 59 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Quando il piano di ricostruzione è attuato dal Ministero dei lavori pubblici spetta unicamente a questo, per affrettare la ricostruzione, procedere a mezzo degli Uffici del genio civile alla espropriazione delle aree occorrenti ancorchè destinate all'edificazione, ricadenti, entro e fuori il perimetro dell'abitato, nei limiti dei piani di ricostruzione ».

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 15.

L'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, è modificato come segue:

« Entro quattro anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto stabilirà se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a mente dell'ultimo comma del precedente art. 1

« Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel predetto decreto Ministeriale e non potrà eccedere il termine di dieci anni.

« Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione di quello, ma non oltre il complessivo termine di dieci anni ».

Art. 16.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, sono applicabili ai finanziamenti che la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza-tetto (C.A.S.A.S.) concede, anche ai fini della presente legge, sia con i fondi di sua pertinenza sia con quelli che verranno assegnati ai sensi del successivo art. 36 per agevolare la ricostruzione edilizia.

CAPO IV

*Integrazioni ed aggiunte al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.*

Art. 17.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed al terzo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è compreso il capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia ».

Art. 18.

Al n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di lire 200.000 il Comitato può fare proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla modalità di erogazione di esso. L'inizio dei lavori può essere autorizzato anche in pendenza della concessione ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 27 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'art. 16, comprensivo di tutti gli elementi di cui sono costituite, è commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore. Il concorso per la quota afferente al mutuo è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante; a questo è trasmessa copia del decreto di concessione del concorso stesso ».

Art. 21.

Il primo e secondo comma dell'art. 37 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sono modificati come appresso:

« Nel caso in cui occorra procedere alla esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione, il Genio civile interpella il proprietario perchè dichiari entro sessanta giorni dall'avviso se intenda provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i documenti prescritti dall'art. 18.

« Scaduto inutilmente il termine il Genio civile può provvedere alla esecuzione dei lavori, dandone soltanto avviso al proprietario del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso ».

Art. 22.

L'art. 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« L'ammontare dei contributi concessi ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e di ricostruzione e quello della spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici, nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, è comunicato all'Intendente di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli a favore del proprietario in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

« Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi di acceleramento ».

Art. 23.

L'art. 89 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione.

« La concessione del contributo diretto in capitale rateale e del concorso nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che, alla data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato, è proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto.

« Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge per il trasferimento della proprietà dei cespiti sinistrati non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto al contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione, è data facoltà alle parti di completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico integrativo. Se nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato riservato a favore dell'originario proprietario danneggiato il diritto a fruire dei concorsi statali, nessun contributo può essere concesso all'acquirente, restando salvo il diritto dell'originario proprietario di conseguire l'eventuale indennizzo per risarcimento del danno di guerra ovvero di ricostruire, col beneficio del contributo statale, su altra area ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato colpito dagli eventi bellici ».

Art. 24.

L'art. 95 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è abrogato.

CAPO V

*Disposizioni transitorie e finali*

Art. 25.

Il termine fissato dagli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1955.

Art. 26.

Il termine per la concessione del premio di acceleramento del 5 per cento per i contributi diretti in capitale e del 10 per cento per i contributi rateali relativi ai lavori di riparazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Art. 27.

Per quanto non è disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservare le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.

Gli Uffici del genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1955.

Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun provveditore per ogni Ufficio del genio civile.

Art. 28.

Il Ministero dei lavori pubblici e gli Uffici del genio civile, nei limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani nè di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33. La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente Ispettorato agrario compartimentale.

La concessione del contributo può essere fatta limitatamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e purchè facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

Art. 29.

In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 100 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente Ufficio del genio civile entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto suddetto.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

Art. 31.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi.

La determinazione del prezzo dei materiali è fatta secondo le disposizioni dell'art. 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è estesa da dieci a venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità purchè le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955.

I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Entro il 31 dicembre 1949 il Governo provvederà a raccogliere in un testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

Art. 35.

Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione edilizia previsti all'art. 4, si provvederà con i fondi assegnati ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche per spese in dipendenza di eventi bellici: per corrispondere i contributi rateali, di cui all'art. 1, potranno essere utilizzati i fondi stanziati al capitolo n. 248 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso e quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Per l'esecuzione, ai sensi del precedente art. 11, dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito. Il limite di impegno da assumere dal Ministero dei lavori pubblici per il pagamento delle relative annualità trentennali è determinato nella somma di lire 172.013.475 per ciascuno degli esercizi 1949-50; 1950-51; 1951-52 e 1952-53.

Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al secondo comma del presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 36.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della presente legge, mutui della durata di trenta anni, fino alla concorrenza di dieci miliardi annui per non oltre quattro anni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.

Ove l'ente mutuatario, il quale ha l'obbligo di cedere alla Cassa depositi e prestiti in conto estinzione dei mutui stessi i contributi che a sua volta ad esso vengono corrisposti per i finanziamenti predetti, non paghi le rate alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro — in relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma — provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti della seconda Giunta del C.A.S.A.S.

Il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto promuoverà e provvederà alla cessione dei suindicati contributi che saranno direttamente versati alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 37.

Le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — GRASSI — VANONI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1949.

**Liquidazione dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1602 del 14 settembre 1948, sulla disciplina dei canoni dovuti dai rivenditori generi di monopolio;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1946, registro n. 1, foglio n. 324;

Decreta:

*Articolo unico.*

I canoni liquidati a carico dei rivenditori generi di monopolio pel periodo 1° luglio 1947-14 febbraio 1949 ai sensi del decreto interministeriale 10 luglio 1946, saranno conguagliati con quelli risultanti dall'applicazione delle norme contenute nell'art. 1 del decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1602.

Le eventuali somme che per effetto del suddetto conguaglio risultassero a credito dei rivenditori potranno essere portate in diminuzione di quelle da essi dovute a titolo di canone pel periodo 15 febbraio-30 giugno 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1949

*Il Ministro per le finanze*
VANONI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1949*
*Registro Monopoli n. 1, foglio n. 132.* — EMANUELE

(2820)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 11 giugno 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Albert Raffaele, Agente consolare di Francia a Civitavecchia.

(2677)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giordano Valentini di Riccardo, nato a Venezia il 2 gennaio 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Ferrara nel 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(2667)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Valdagno (Vicenza)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Valdagno (Vicenza), dell'estensione di ettari 900 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

partendo dal ponte Nori segue il torrente Agno fino a Magio di Sopra, da qui la strada comunale fino a Zovo di Novale, prosegue poi per contrà Bernardi indi contrà Massignani fino al ponte Nori.

(2704)

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Galeata e Santa Sofia (Forlì)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Galeata e Santa Sofia (Forlì), dell'estensione di ettari 1265, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord-ovest*: fiume Bidente che, partendo dalla ripa di Galeata risale fino alla foce del torrente rio Pondo presso Santa Sofia;

a *sud-ovest*: torrente rio Pondo, dalla foce col fiume Bidente fino ad oltre 100 metri dall'affluenza con rio Trappoggio, indi segue il crinale risalendolo fino ad incontrare la strada vicinale di Trapoggio che percorre rasentando la casa colonica del podere omonimo (quota 583) indi la Crocetta o Maestà (quota 619) fino al bivio della mulattiera per Ortali, incontro col confine del comune di Galeata; si segue detta linea di confine per circa 175 metri scendendo nel fosso degli Ortali che percorre nel suo corso superiore fino alla sorgente (quota 630);

a *sud-est*: percorre la mulattiera rasentando Casa Valsivia, indi la casa colonica del podere Prataccio e la casa colonica del podere Convecchino (quota 655) poi le quote 666 e 658 e la casa colonica del podere Poggio Galmino; percorre detta mulattiera lasciando a destra la torre di Poggio Galmino (torre Bonini), rasenta la casa colonica Camazzera (quota 640), la casa colonica del podere Tramonte (quota 594) e la casa colonica del podere Teluccio (quota 596). Da questo punto prende il sentiero che segue il crinale della montagna e lo percorre toccando le quote: 569, 558, 497, 503, 506, 444, 430 (monte Carpine);

a *nord-est*: da monte Carpine scende seguendo il crinale e tocca la quota 384 (case Moncullo) fino alla ripa di Galeata indi al fiume Bidente.

(2701)

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Modigliana (Forlì)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Modigliana (Forlì), della estensione di ettari 630 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *ovest-nord ovest*: strada comunale di San Casciano che, partendo dalla strada provinciale del Trebbio (quota 617) va fino a San Casciano (quota 379);

a *nord-nord est*: delimitazioni confinarie dei poderi, Pianone (quota 383) e Fossa, indi strada poderale che conduce sulla comunale di San Savino;

ad *est*: strada comunale di San Savino, che rasenta i poderi Cà Pelosi, Montarietto e Canova Dei Grilli, fino a circa metri 1000 dall'innesto con la strada del Trebbio;

a *sud*: dai confini delle proprietà della prebenda parrocchiale di Santa Maria in Trebbio;

a *sud-ovest*: strada provinciale del monte Trebbio, cominciando a 370 metri a sud-est della chiesa di Miano; a quota 526 la linea di delimitazione si stacca dalla strada provinciale per circuire e quindi omettere dalla zona il capanno da caccia della *località Montecucco; prosegue,* quindi lungo il lato a *monte* della strada fino a quota 617 all'imbocco della strada per San Casciano.

(2711)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 152

**CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 18 luglio 1949**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 575 — | 141 — |
| » Firenze | 575 — | 141 — |
| » Genova | 575 — | 141 — |
| » Milano | 575 — | 141 — |
| » Napoli | 575 — | 141 — |
| » Roma | 575 — | 141,50 |
| » Torino | 575 — | 141 — |
| » Trieste | 575 — | 141 — |
| » Venezia | 575 — | 141 — |

**Media dei titoli del 18 luglio 1949**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 78,60 |
| Id. 3,50 % 1902 | 73,10 |
| Id. 3 % lordo | 51,525 |
| Id. 5 % 1935 | 99,80 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 75,60 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 76,25 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,125 |
| Id. 5 % 1936 | 96,40 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950) | 100,075 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 100,025 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,95 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,95 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,65 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 97,85 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,25 |

Nel Bollettino n. 148 del 12 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 luglio 1949, la quotazione del Redimibile 5% (Ricostruzione) intendasi 95,80.

Nel Bollettino n. 151 del 15 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 16 luglio 1949, è avvenuta una posposizione di cifre e pertanto vanno apportate le seguenti variazioni:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Redimibile 3,50% (Ricostruzione) | leggasi | 76,15 | anzichè | 96,10 |
| Id. 5% (Ricostruzione) | » | 96,10 | » | 96,50 |
| Id. 5% 1936 | » | 96,50 | » | 100,125 |
| Buoni del Tesoro 5% (15-2-1950) | » | 100,125 | » | 76,15 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A. . L. 575 —
1 franco svizzero . » 141 —

**Cambi di compensazione del 18 luglio 1949**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belgio | L. | 13,12 | per | franco belga |
| Danimarca | » | 72,98 | » | corona danese |
| Francia | » | 1,75 | » | franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 70,57 | » | corona norvegese |
| Spagna (c/globale nuovo e c/B) | » | 31,96 | » | peseta |
| Svezia (c/speciale) | » | — | » | corona svedese |
| Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari) | » | 142,50 | » | franco svizzero |

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

*Ufficio Italiano dei Cambi*

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di vice ragioniere geometra (gruppo B) del Genio militare, indetto con decreto Ministeriale 3 novembre 1948.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo *B*);

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale 3 novembre 1948, è costituita come appresso:

*Presidente*

generale di brigata in s.p.e. Supino Paolo.

*Membri*

capo sezione Pastore dott. Pasquale;
rag. geom. superiore Valenti Enrico.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, il consigliere dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Massidda dott. Fausto.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa verrà corrisposto il gettone di presenza di L. 125 (centoventicinque), ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946 n. 623.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1949

*Il Ministro:* PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1949*
*Registro Difesa-Esercito n. 19, foglio n. 212.* — TEMPESTA

(2822)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso di rettifica**

Nella graduatoria del concorso a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione) riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 maggio 1949, n. 117, alla seconda riga delle premesse a pagina n. 1316, il cognome del candidato erroneamente indicato in: *Zenghi* deve intendersi rettificato in: *Zanghi.*

(2821)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.